

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 114/ALL. del 22/03/2022

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INDIRIZZI DI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON UNIVOCI. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LE IMPRESE CON SEDE IN

PROVINCIA DI FIRENZE.

IL DIRIGENTE

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato modificato l'organigramma dell'Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;

Visto l'art. 2188 e ss. del Codice civile;

Vista la Legge 580/1993 e successive modifiche;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche;

Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") il quale, all'art. 40, ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del registro delle imprese, sia del Conservatore;

Vista la Delibera di Giunta n. 142 del 09/12/2021, recante la nomina del Conservatore a far data dal 01/01/2022;

Visto l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue determinazione n. 114 del 22/03/2022)

Considerato che il legislatore, con il citato art. 37, ha inteso dare effettiva attuazione alle disposizioni normative vigenti, che impongono alle imprese costituite in forma societaria ed individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese;

Considerato ancora che l' art. 37 del D.L. n. 76/2020, per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

Visti gli articoli 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e 5 comma 2 D.L. n. 179/2012, come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che impongono, rispettivamente alle società ed alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

Visto in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

Richiamata per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile;

Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle Imprese;

Considerato che il Registro delle Imprese è tenuto a garantire l'affidabilità, nonché la correttezza del domicilio digitale dichiarato e pubblicato;

Considerato che l'Ufficio del Registro delle Imprese è in grado di individuare le imprese con sede in provincia di Firenze con indirizzi PEC non univoci;

Considerato che per le imprese che non abbiano già indicato entro la data del 1° ottobre 2020 il proprio domicilio digitale, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da applicare contestualmente all'assegnazione del domicilio digitale;

Dato atto che la comunicazione della PEC al Registro delle imprese è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/07/2012;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue determinazione n. 114 del 22/03/2022)

Valutato pertanto che le PEC non univoche debbano essere espunte dalla certificazione, per consentire a privati e pubbliche amministrazioni di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

Visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto, anche in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Conservatore del Registro, di applicare l'articolo sopra richiamato;

Considerato che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identicità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dal Conservatore, con provvedimento "plurimo", avente contenuto identico per una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità formali;

Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento debba essere conseguito con modalità rispondenti a legge e tuttavia meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale "on line" è liberamente consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Tenuto conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni (30), consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie ed in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

Considerato, infine, che allegato alla presente determinazione di avvio del procedimento di cancellazione massiva degli indirizzi pec non univoci, è inserito l'elenco delle imprese coinvolte, che ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

In qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

1) di dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC risultati non univoci relativi ad imprese con sede in provincia di Firenze, sulla base dell'elenco estratto dagli archivi del Registro delle Imprese allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue determinazione n. 114 del 22/03/2022)

- 2) nei casi di cui al punto 1), non essendo possibile procedere alle comunicazioni personali tramite PEC, la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC non funzionante (art. 2190 c.c.) dovrà avvenire mediante pubblicazione per **30 giorni (trenta)** all'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge241/1990;
- 3) che sia pubblicato, con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione;
- 4) che della pubblicazione all'all'albo on line, del presente atto e dei suoi allegati, sia data informazione con tutti gli ulteriori mezzi a disposizione;
- 5) di dare atto che nel termine sopra indicato le imprese possono regolarizzare la propria posizione, dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
- 6) di verificare, alla scadenza del termine assegnato e prima di procedere alla cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC, quali imprese abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione, disponendo la cancellazione solo per gli indirizzi che risultino ancora non attivi.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Brunella Tarli) DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Affissa all'Albo camerale on-line d	alal
Firenze,	
Segrete	eria Organi Collegiali
(L	aura Scannerini)